



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto Professionale di Stato per i Servizi "GRAZIELLA FUMAGALLI"

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC)

TEL. 039 9205385 PEO: lcrc02000l@istruzione.it PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it

C.F. 94024420138 Sito Web: www.istitutograziellafumagalli.edu.it C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN

Circolare n. 26

Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Ai genitori/tutori

E, p.c., Al DSGA

Oggetto: Indicazioni ATS Brianza per la gestione dei contagi da Sars CoV2 - Nido e servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni) - Scuole primarie - Secondarie di I e II grado

Si inoltra quanto previsto dall'ATS Brianza per la gestione dei contagi da Sars-CoV2 nei nidi e nelle scuole del primo e secondo ciclo. Aggiornamento al 13/09/2022.

SINTOMI DA RAFFREDDAMENTO

E' consentita la permanenza a scuola degli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre; la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Gli studenti possono frequentare in presenza indossando la mascherina chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi avendo cura dell'igiene delle mani.

Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione SARS-COV2 devono essere ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione ed eseguirà le indicazioni del proprio Medico/Pediatra.

PRESENZA CASI POSITIVI

Le procedure da mettere in atto **in presenza del primo soggetto positivo (alunno o personale docente/scolastico)**

sono le seguenti:

- l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni per 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19;

RI

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

- se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-CoV2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 5° giorno successivo.

AUTOSORVEGLIANZA

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

RIENTRO IN COMUNITA' SCOLASTICA

1 - Soggetti lavoratori (personale docente/scolastico):

I lavoratori che, entro 24 ore dall'attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo.

I lavoratori positivi oltre il quattordicesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

2 - Alunni:

La riammissione in classe degli alunni positivi è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 14 gg ancora positivi).

Gli alunni contatti che sviluppano sintomi sospetto Covid, devono rimanere in isolamento, effettuare tampone molecolare o antigenico rapido e SOLO in presenza di esito negativo potranno rientrare a scuola.

Casatenovo, 15/092022

Il dirigente scolastico
Prof. Renzo Izzi

RI

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi

(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)